

Comune di Ascoli Piceno

Regolamento per la disciplina dell'uso del patrimonio immobiliare comunale.



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”



Regolamento per la disciplina dell'uso del patrimonio immobiliare comunale

(approvato con delibera CC n. ____ del __/__/20__)

Ascoli Piceno lì, novembre 2024

INDICE

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1	Principi generali
Art. 2	Classificazione del patrimonio
Art. 3	Beni del demanio comunale
Art. 4	Beni del patrimonio indisponibile
Art. 5	Beni del patrimonio disponibile
Art. 6	Ambito di applicazione del regolamento ed esclusioni

TITOLO II

Gestione dei beni demaniali e dei beni indisponibili

Art. 7	Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi
Art. 8	Atto di concessione
Art. 9	Determinazione del canone ordinario di concessione
Art. 10	Obbligo del concessionario
Art. 11	Durata della concessione
Art. 12	Rinnovo
Art. 13	Revoca e decadenza
Art. 14	Diritto di recesso
Art. 15	Controlli da parte dell'Amministrazione concedente

TITOLO III

Gestione dei beni patrimoniali disponibili

Art. 16	Forme giuridiche di concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili
Art. 17	Determinazione del canone di locazione/affitto

TITOLO IV

Norme comuni

Art. 18	Criteri di riduzione del canone
Art. 19	Scelta del contraente
Art. 20	Istruttoria e stipula dell'atto
Art. 21	Garanzie
Art. 22	Interventi da eseguirsi sugli immobili
Art. 23	Riconsegna

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 24	Disciplina dei rapporti in corso
Art. 25	Norme finali
Art. 26	Entrata in vigore

TITOLO I **Principi Generali**

Art. 1 *(Principi generali)*

1. Il Comune di Ascoli Piceno, così come previsto dalla Costituzione, ha un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
2. La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune è:
 - ispirata ai principi di economicità, efficienza, produttività, redditività e contenimento della spesa pubblica;
 - rivolta a ottimizzare, razionalizzare e valorizzare gli immobili garantendo l'idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati.

Art. 2 *(Classificazione del patrimonio)*

1. I beni immobili in base alla vigente normativa si suddividono in:
 - a) beni del demanio pubblico;
 - b) beni del patrimonio indisponibile;
 - c) beni del patrimonio disponibile.
2. Tutti i beni immobili sopra classificati risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dall'Amministrazione Comunale – Servizio Patrimonio.
3. I beni immobili, così classificati, sono assegnati, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai singoli Servizi cui gli stessi sono affidati per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza.
4. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopra descritte può, con uno specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

Art. 3 *(Beni del demanio comunale)*

1. I beni comunali soggetti a regime del demanio pubblico sono destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.
2. Si tratta dei beni disciplinati agli articoli 822 e 824 del codice civile. Stante la particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte dell'affidatario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è deputato.

3. I beni del demanio comunale sono inalienabili, non suscettibili di usucapione da parte di terzi e non suscettibili di espropriazione forzata.

Art. 4

(Beni del patrimonio indisponibile)

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile i beni non soggetti a regime di demanio destinati comunque ai fini istituzionali dell'Ente ed al soddisfacimento di interessi pubblici, finché permanga tale destinazione. Al pari dei beni demaniali sono inalienabili.
2. Appartengono a questa categoria, a mero titolo esemplificativo:
 - a) i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi, compresi i magazzini per servizi comunali;
 - b) gli impianti sportivi;
 - c) le sedi espositive, museali, i teatri e le biblioteche;
 - d) i parcheggi pubblici;
 - e) gli edifici scolastici ivi comprese le palestre annesse.
3. Tali beni sono prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed il loro utilizzo prevede l'obbligo di mantenimento dei beni medesimi.
4. Laddove utilizzati solo in parte, tali beni possono essere concessi a terzi per usi compatibili con la destinazione istituzionale e senza comprometterne il corretto esercizio, previa verifica delle esigenze e necessità dei vari Settori dell'Ente che prevalgono su qualunque richiesta di terzi.
5. L'utilizzazione di porzioni dei beni del patrimonio indisponibile da parte di terzi, finché permane la destinazione dell'intero immobile, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con atto di concessione amministrativa.
6. I beni (o le porzioni funzionalmente autonome ed indipendenti) del patrimonio indisponibile che cessano tale loro destinazione (ad es. per dismissione del servizio o dell'attività) possono entrare a far parte, con le modalità di cui all'articolo 2, della categoria dei beni del patrimonio disponibile di cui all'articolo successivo.

Art. 5

(Beni del patrimonio disponibile)

1. I beni disponibili sono quelli non destinati ai fini istituzionali del Comune, posseduti in regime di diritto privato e utilizzati prioritariamente al fine di garantire un'entrata economica all'Ente.
2. Tali beni possono quindi essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

Art. 6

(Ambito di applicazione del regolamento ed esclusioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo non occasionale da parte di soggetti terzi, dei beni immobili di proprietà del Comune di Ascoli Piceno appartenenti alle categorie descritte ai precedenti artt. 3, 4 e 5, non idonei ovvero non suscettibili di uso istituzionale, concreto ed

attuale, allo scopo di assicurarne la migliore fruibilità, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli immobili facenti parte del patrimonio abitativo definito di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
 - b) gli immobili utilizzati in modo promiscuo e temporaneo (ripetitivo o meno) da più soggetti in base ad una tariffa oraria/giornaliera (ad es. palestre scolastiche);
 - c) gli impianti per la pratica sportiva;
 - d) strade e piazze pubbliche o di pubblico transito soggette alla regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico;
 - e) parchi e giardini;
 - f) gli immobili concessi in uso nell'ambito di appalto o concessione di servizi, project financing, etc.;
 - g) in generale, ogni altro immobile il cui utilizzo è disciplinato da diverso e specifico regolamento comunale.

Il Comune potrà dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (affitto o comodato o locazione, ecc.), ove tale facoltà sia prevista nel relativo atto.

Non potranno essere affidati degli immobili alle Associazioni con statuto o regolamenti interni che contrastino con i principi di moralità pubblica o con la Costituzione o che svolgano giochi d'azzardo.

TITOLO II

Gestione dei beni demaniali e dei beni indisponibili

Art. 7 *(Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi)*

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e le attività offerte dai soggetti del terzo settore ritenendoli indispensabili per il corretto sviluppo sociale nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dal titolo V della Costituzione.
2. L'assegnazione in uso a terzi di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili disciplinati dal presente regolamento è effettuata attraverso la concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell'immobile sono disposte unilateralmente dall'Amministrazione.
3. Si intendono per soggetti terzi, ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione o altra Organizzazione regolarmente costituita secondo le norme del codice civile che persegua fini distinti da quelli propri del Comune, ancorché compatibili con l'interesse pubblico, salvo che l'Amministrazione Comunale o la Legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche ed attività, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.

4. I soggetti cui possono essere affidati gli immobili per attività nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale sono quelli del Terzo Settore, iscritti negli appositi elenchi, che solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono:
- le organizzazioni di volontariato;
 - le associazioni di promozione sociale;
 - le società di mutuo soccorso;
 - le cooperative sociali;
 - le fondazioni aventi qualifica formale di onlus di cui al D.L. 460/1997.

Art. 8

(Atto di concessione)

1. L'atto di concessione, da far sottoscrivere per accettazione alla controparte, dovrà contenere:
 - a) l'esatta individuazione del bene (ubicazione, estremi catastali, planimetria catastale);
 - b) gli obblighi del concessionario;
 - c) il canone e i termini di pagamento;
 - d) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza;
 - e) tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico.
2. Le spese dell'atto di concessione (imposta di registro, di bollo, eventuali diritti di rogito, ecc.) saranno a totale carico del concessionario.

Art. 9

(Determinazione del canone ordinario di concessione)

1. Il canone ordinario di concessione è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile come stimato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) redatto semestralmente dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, relativamente alla tipologia edilizia, allo stato manutentivo ed alla zonizzazione. Le consistenze dovranno essere determinate sulla base del D.P.R. n. 138/98.

Art. 10

(Obbligo del concessionario)

1. Gli atti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario almeno i seguenti obblighi:
 - a) il pagamento del canone (ordinario o agevolato) per l'utilizzo da aggiornarsi annualmente nella misura dell'indice ISTAT (ad eccezione dei casi previsti per l'applicazione del comodato gratuito);
 - b) le spese inerenti la manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza;
 - c) il pagamento (o rimborso) delle utenze e delle spese di gestione, comprese quelle della manutenzione ordinaria degli impianti, delle tasse e dei tributi;
 - d) la stipulazione di idonee assicurazioni;
 - e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - f) il divieto di sub-concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto e a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente disposto dalla Giunta Comunale;
 - g) la dotazione delle autorizzazioni specifiche in base all'attività da svolgere presso l'immobile oggetto di concessione.

Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro.

Art. 11

(Durata della concessione)

1. La durata delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è di *massimo cinque anni, salvo rinnovo ai sensi del successivo art. 12.*
2. *La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni alla ristrutturazione e/o adeguamento degli immobili come previsto all'art. 22.*
3. In ogni caso qualora la durata della concessione superi i 20 anni, la concessione equivale ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 12

(Rinnovo)

1. Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente.
2. Le concessioni possono essere rinnovate, per lo stesso termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello eventualmente stabilito dall'Amministrazione, in favore del soggetto concessionario, previa verifica:
 - a) dell'attualità e congruità del canone;
 - b) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;
 - c) dell'inesistenza di domande di altri soggetti interessati alla concessione con le stesse finalità alle quali l'immobile è stato destinato;
 - d) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.
3. Il rinnovo dovrà essere formalizzato con un nuovo atto di concessione. A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un rendiconto/relazione delle attività svolte in vigenza del rapporto in scadenza.

Art. 13

(Revoca e decadenza)

1. La concessione è sempre revocabile in qualunque momento, per esigenze di interesse pubblico, anche manifestate da altri Enti o Autorità, senza diritto ad indennizzo alcuno e con un preavviso variabile da uno a sei mesi a seconda del bene concesso e specificato nell'atto concessorio.
2. La concessione dovrà prevedere le ipotesi di decadenza con l'obbligo di restituzione dell'immobile libero da persone e cose, consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in:
 - a) mancato pagamento del canone superiore a (6) sei mensilità;
 - b) mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
 - c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto;

- d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione, conduzione, gestione dell'immobile, nella sicurezza degli impianti, igiene e salute pubblica;
- e) modifiche soggettive tali da far venir meno i presupposti della concessione.

3. Verificandosi una causa di decadenza il Comune, a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, intimerà al concessionario di adempiere, fissando un congruo termine, scaduto il quale potrà dichiarare decaduta la concessione o applicare penali fino ad un ammontare pari al 50% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell'inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori ed eventuali danni.
4. In caso di morosità il Dirigente potrà concordare un piano rateizzato del debito fino ad un massimo di (24) ventiquattro mensilità (in ragione dell'entità del debito e del canone) senza interessi, da pagarsi unitamente al canone in corso, fatta salva l'esistenza delle garanzie di cui all'art. 21.

Art. 14

(Diritto di recesso)

1. E' data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone avviso scritto motivato, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e continuando a versare il canone per il periodo relativo e sino all'effettivo rilascio se successivo alla data del recesso.

Art. 15

(Controlli da parte dell'Amministrazione concedente)

1. Il concessionario deve sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento.

TITOLO III

Gestione dei beni patrimoniali disponibili

Art. 16

(Forme giuridiche di concessione in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili)

1. La concessione in uso a terzi di beni del patrimonio disponibile è di norma effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal Codice Civile e più precisamente:
 - a) Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. Codice Civile, L. 431/1998 e s.m.);
 - b) Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. Codice Civile e leggi speciali in materia agraria);
 - c) Contratto di comodato (art. 1803 e segg. Codice civile) gratuito solo nelle ipotesi descritte all'art. 18.

Art. 17

(Determinazione del canone di locazione/affitto)

1. Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile.
2. La verifica dei canoni così individuati è effettuata con riferimento all'ultima pubblicazione disponibile dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), redatto semestralmente dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, le consistenze dovranno essere determinate sulla base del D.P.R. n. 138/98.
3. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente (al 100% per l'uso abitativo o al 75% per l'uso non abitativo).

TITOLO IV **Norme comuni**

Art. 18 *(Criteri di riduzione del canone)*

1. Il Comune intende valorizzare e sostenere le libere forme associative che possono concorrere alla cura di interessi pubblici e a promuovere lo sviluppo della comunità locale secondo i principi enunciati agli artt. 3, 14 e 15 dello Statuto comunale anche attraverso l'assegnazione in uso di propri immobili a canone agevolato.
2. Ai canoni per l'utilizzo degli immobili comunali relativi alle attività di cui al presente articolo possono essere applicate le seguenti riduzioni:
 - a) 100% per i soggetti operanti nel settore del volontariato che collaborano con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d'interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta, nonché per i circoli anziani, compresi quelli che svolgono anche servizi di volontariato in favore dell'Amministrazione Comunale e per le associazioni ex combattentistiche e d'arma, nei limiti di superficie effettivamente necessaria allo svolgimento delle attività;
 - b) 90% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale, socio sanitario e sanitario e, più precisamente, per quanto riguarda handicap, emarginazione, tossicodipendenza, patologie gravi, senza finalità di lucro. Per tali attività, qualora svolte da soggetti operanti all'interno delle Frazioni e con servizi rivolti agli abitanti delle stesse, nei limiti di superficie effettivamente necessaria allo svolgimento delle attività, è applicata la riduzione di cui al precedente punto a);
 - c) 70% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, ambientale e aggregativo, senza finalità di lucro. Per tali attività, qualora svolte da soggetti operanti all'interno delle Frazioni e con servizi rivolti agli abitanti delle stesse, nei limiti di superficie effettivamente necessaria allo svolgimento delle attività, è applicata la riduzione di cui al precedente punto a);

3. L'utilizzo degli immobili comunali da parte dei Sestieri, fermo quanto indicato all'articolo 10, è gratuito.
4. In caso di applicazione di un canone agevolato di concessione dovranno essere comunque coperti dall'assegnatario i costi correlati alla manutenzione ordinaria degli immobili, quelli inerenti le utenze e quelle della manutenzione ordinaria degli impianti, le spese condominiali e gli oneri fiscali, come indicato all'articolo 10.
5. La Giunta dovrà prevedere, all'atto di concessione/locazione, se l'assegnazione del bene a canone ridotto è compatibile o esclude altri contributi e sovvenzioni economiche da parte del Comune per l'attività svolta dall'assegnatario.
6. Le agevolazioni previste dal presente articolo non si applicano ad Enti o Associazioni con fini di interesse proprio e alle associazioni ed organizzazioni di dipendenti dell'Ente.
7. Parimenti non vengono applicate a partiti politici e organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
8. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone potrà essere condotta periodicamente dal Servizio Patrimonio che a tal fine potrà richiedere copia dello statuto e dell'atto costitutivo, l'elenco delle cariche sociali, il bilancio o rendiconto dell'attività svolta.
9. La mancanza o la sopravvenuta insussistenza delle condizioni previste, comporteranno lo scioglimento del rapporto o l'applicazione del canone ordinario, o di altra tipologia di agevolazione.

Art. 19

(Scelta del contraente)

1. Per tutti i beni appartenenti al patrimonio comunale da concedere a terzi si procede alla scelta del contraente mediante una procedura ad evidenza pubblica a mezzo di avviso pubblico, a cura del Servizio Patrimonio del Comune del quale è data ampia pubblicità, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 2 comma 3 del presente regolamento.
2. L'avviso viene pubblicato per almeno 20 (venti) giorni consecutivi all'albo pretorio e nel sito internet del Comune.
3. L'avviso pubblico deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) l'esatta individuazione dell'immobile (ubicazione ed estremi catastali);
 - b) il termine per la presentazione delle domande;
 - c) eventuale documentazione da allegare alla domanda;
 - d) gli obblighi del concessionario/locatario;
 - e) il canone di locazione/concessione e i termini di pagamento;
 - f) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza;
 - g) tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico;
 - h) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia;
 - i) il responsabile del procedimento.

4. Il Dirigente Responsabile può tuttavia procedere ad assegnazione diretta, senza attivare una procedura ad evidenza pubblica:
 - a) quando è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica o nessuna offerta risulta valida;
 - b) qualora, in ragione della tipologia, dell'ubicazione e delle caratteristiche del bene, vi sia un unico soggetto interessato;
 - c) per la concessione/locazione ad un ente pubblico o assimilato o società partecipata;
 - d) qualora il canone commerciale della concessione e/o locazione sia esiguo e comunque non superi € 1.000,00 annui (soglia da aggiornarsi ogni anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento, nella misura dell'indice ISTAT);
 - e) per l'assegnazione di bene immobile ad Ente del Terzo Settore di particolare rappresentatività, previo indirizzo della Giunta Comunale;
 - f) un soggetto già utilizzatore di un bene immobile di proprietà del Comune chiede l'affidamento di un altro bene immobile costituente pertinenza del precedente ovvero sia l'unico confinante con quest'ultimo ovvero qualora gli altri confinanti abbiano dichiarato espressamente di non essere interessati.
5. Nell'ipotesi di cui ai punti b) e c) é a discrezione del Dirigente del Servizio Patrimonio sottoporre l'individuazione del contraente alla Giunta Comunale.
6. La procedura concorsuale si può basare, ai fini dell'assegnazione, a seconda delle caratteristiche del rapporto da instaurare:
 - a) esclusivamente sul prezzo (canone di locazione/concessione) rispetto al quale gli interessati potranno produrre offerte in aumento;
 - b) sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, includendo, oltre al prezzo, altri fattori quali:
 - la valutazione della struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
 - le finalità prevalenti perseguite con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene;
 - i progetti di ristrutturazione/sistemazione del bene;
 - la precedente collaborazione con il Comune in attività, progetti e iniziative di quest'ultimo;
 - la mancanza di altre sedi per il richiedente ove esercitare l'attività;
 - la disponibilità del richiedente a condividere la sede con altri terzi;
 - l'assenza di altri contributi e agevolazioni erogati dal Comune al richiedente o in caso positivo l'entità e la ricorrenza.
7. L'offerta è valutata da una Commissione così composta:
 - a) Dirigente del Servizio Patrimonio, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - b) Responsabile del Servizio Patrimonio o suo delegato;
 - c) Personale del Servizio Patrimonio.Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal personale del Servizio Patrimonio o suo delegato.
8. Ai soggetti già titolari di concessione o contratto spetterà il diritto di prelazione, qualora partecipanti alla procedura di selezione, alle condizioni stabilite nella miglior offerta pervenuta. Tempi e modalità di esercizio saranno indicati nell'avviso o invito.
9. Non possono ottenere l'uso degli immobili comunali i terzi che si trovano in situazione di morosità per canoni, spese accessorie, tributi, contributi, sanzioni o contenziosi nei confronti

del Comune e non abbiano concordato un piano rateizzato di pagamenti o non siano in regola con i pagamenti previsti da detto piano.

Art. 20

(Istruttoria e stipula dell'atto)

1. Le domande per l'utilizzo degli immobili comunali sono istruite a cura del Servizio Patrimonio.
2. La Giunta delibera, nei casi ove è previsto il suo intervento, in base al presente regolamento. L'assegnazione del bene avviene con determinazione del Dirigente nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento. Il Dirigente stipula il contratto secondo gli schemi approvati con determinazione dirigenziale appositamente predisposta, anche in base alle risultanze della procedura ad evidenza pubblica.
3. La successiva regolarizzazione del rapporto concessorio/locativo è di competenza dell'Ufficio Contratti con il supporto del Servizio Patrimonio.

Art. 21

(Garanzie)

1. A garanzia degli obblighi assunti dalla parte contraente può essere prevista la prestazione di una cauzione sotto forma di deposito alla tesoreria comunale o polizza fideiussoria, ritenuta congrua (per specie ed importo) da parte del Dirigente, salvo sia diversamente previsto dalla legge.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 è sempre prevista quando l'importo della concessione/locazione sia superiore a €. 5.000,00 annua o quando la durata del contratto sia superiore a ventiquattro mesi.

Art. 22

(Interventi da eseguirsi sugli immobili)

1. Le manutenzioni straordinarie, così come previste dal codice civile (art. 1005 c.c.), sono a carico del proprietario dell'immobile, mentre gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico dell'affidatario.
2. In particolare sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'immobile e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano tra l'altro:
 - a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione parziale purché con ugual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;
 - b) la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi all'interno dell'immobile anche con caratteristiche diverse dai precedenti oppure all'esterno dell'immobile con le stesse caratteristiche dei precedenti;
 - c) la riparazione o sostituzione dei canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;

- d) la riparazione o sostituzione dei materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione;
 - e) ogni altra riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso dell'immobile.
4. In caso di esecuzione da parte dell'assegnatario di opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento alla normativa igienico sanitaria, messa a norma degli impianti (idrico, elettrico, termico), antincendio, eliminazione barriere architettoniche, che sarebbero a carico della proprietà comunale, l'atto/contratto può prevedere il riconoscimento dei lavori alle seguenti condizioni:
- a) redazione e presentazione di preventivo o computo metrico dettagliato dei lavori da presentare prima dell'avvio degli stessi al Dirigente Responsabile che provvederà a verificare l'adeguatezza delle lavorazioni e la congruità dei prezzi;
 - b) presentazione al Comune di idoneo titolo edilizio (se prescritto per legge) tramite un tecnico di fiducia scelto dall'assegnatario;
 - c) presentazione, al termine dell'esecuzione delle opere, di certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori incaricato dall'assegnatario;
 - d) presentazione, al termine delle opere, delle dichiarazioni di conformità per gli impianti elettrici, idro-sanitari e termici ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37 e s.m.i.;
 - e) presentazione delle fatture quietanzate al termine dei lavori da parte dell'assegnatario.
5. E' possibile riconoscere all'assegnatario fino ad un massimo del 90% delle spese certificate, calcolate in base al prezzario regionale vigente.
6. Tutte le addizioni e migliorie apportate all'immobile e oggetto di rimborso sono acquisite alla proprietà del Comune.

Art. 23
(Riconsegna)

- 1. L'atto della riconsegna al Comune dell'immobile oggetto di utilizzo da parte di terzi, nei casi di scadenza, revoca, recesso o decadenza consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dell'immobile.
- 2. L'atto/contratto potrà prevedere nel caso di mancata riconsegna del bene alla scadenza prevista, il pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo, ritenuta congrua (per specie ed importo) da parte del Dirigente Responsabile, salvo sia diversamente previsto dalla legge.
- 3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno riscontrato, anche qualora dipenda da mancanza o insufficienza di opportuni interventi di manutenzione, comporta per l'assegnatario l'obbligo del risarcimento dello stesso o la rimissione in pristino.
- 4. L'immobile dovrà essere restituito libero da persone e cose e il Comune manterrà le migliorie e addizioni apportate senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo all'infuori di quanto previsto all'art. 22.
- 5. Per quanto riguarda gli arredi, attrezzature e suppellettili, il Comune acquisirà al proprio patrimonio, senza alcun rimborso o indennizzo, tutto quanto non asportato dall'assegnatario al

momento della riconsegna, escluso il materiale da smaltire che dovrà essere portato via a cure e spese dell'utilizzatore uscente.

TITOLO V **Norme transitorie e finali**

Art. 24 *(Disciplina dei rapporti in corso)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti e ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Gli atti e i contratti perfezionati anteriormente alla predetta data restano disciplinati dalle norme vigenti al momento dell'adozione e/o della stipula.
2. E' data facoltà agli assegnatari, titolari di un titolo scaduto o di beni senza contratto, di continuare ad utilizzare il bene di proprietà comunale mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto, purché sussista e sia dimostrato il possesso dei requisiti e dei presupposti indicati nel presente regolamento, previa regolarizzazione della posizione pregressa secondo i criteri specificati nei punti successivi.
3. I predetti soggetti possono continuare ad occupare il bene di proprietà comunale per un termine massimo di 12 mesi, termine entro il quale dovranno regolarizzare la loro posizione. Decorso inutilmente il termine in parola, senza l'avvenuta regolarizzazione, si procederà così come previsto e disciplinato dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento ai fini dell'individuazione del nuovo contraente.
4. Il nuovo contratto, da stipularsi entro il suddetto termine, sarà concluso a condizione che siano versati, ove dovuti, gli arretrati per i cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento e nella misura pari all'intero canone annuo stabilito nel contratto scaduto, anche attraverso un piano di rateizzazione del debito.
5. Nell'ipotesi di circostanze tali da giustificare una riduzione del canone, anche in base all'effettivo utilizzo del bene, il Dirigente del Settore Patrimonio sottoporrà un'eventuale transazione alla Giunta Comunale, fermo restando che le spese per servizi vari anticipate dall'Amministrazione Comunale (acqua, corrente elettrica, gas, etc), dovranno essere integralmente rimborsate dagli assegnatari del bene
6. Nel caso di mancato pagamento, nei termini stabiliti, dei canoni pregressi, delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione e/o di rimborso spese, si procederà al recupero coattivo dell'immobile e delle somme dovute, se del caso con l'ausilio dell'Avvocatura Comunale.

Art. 25 *(Norme finali)*

1. Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute, le modifiche non sostanziali allo scopo di interpretare e dettagliare i principi ivi contenuti sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la sua delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

ELENCO IMMOBILI DISPONIBILI

	IMMOBILE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI			SUPERFICIE MQ
001	PALAZZO GUIDEROCCHI	VIA CESARE BATTISTI N. 3	169	623		2300
002	PALAZZO PACIFICI	VIA DEL TRIVIO	169	456		1920
003	BAR ANNUNZIATA	VIA P. MAZZONI	168	50		68
004	LOCALE (BARBERIA)	VIA DEL FORO	169	457		740
005	FABBRICATO DIRUTO GIARDINO COLUCCI	RUA DELL'ARMELLINO	169	972		42
006	PALAZZO SANTORI (APPARTAMENTI)	CORSO VITTORIO EMANUELE	169	1921		680
007	VILLA SGARIGLIA	PIAGGE	122	1		1250
008	VILLA SGARIGLIA	CAMPOLUNGO	65	23		2090
009	PALAZZO EX COLLEGIO CANTALAMESSA	GROTTAMMARE	10	85		1618
010	NEGOZIO BRACHETTI	VIA RIGANTE'	69	128	35	50
011	APPARTAMENTO BRACHETTI	VIA RIGANTE'	69	128	17-21- 28	150
012	BAR DEL PARCO	VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO				
013	LOCALI ECOMAR	VIALE DELLA REPUBBLICA	103	423		12
014	FABBRICATO RURTHMANN	FOSSO RICCIONE	82	10		145
015	FABBRICATO EX VITELLI (TIRASSEGNO)	VIA SALARIA INFERIORE	83	5		650
016	LOCALI EX INFORMAGIOVANI	MONTICELLI				
017	EX SCUOLA ELEMENTARE PIANACERRO	FRAZIONE PIANACERRO	163	146		250
018	EX SCUOLA ELEMENTARE GIUSTIMANA	FRAZIONE GIUSTIMANA	139	353		200
019	EX VITELLI COLAUTTI	CAMPOLUNGO N. 108	86	1		760
020	FABBRICATO EX CAMILLI GIULIO	CAMPOLUNGO N. 128	65	21		350
021	EX MASCITTI A.	VIA SALARIA N. 105	65	30		470
022	EX MASCITTI L.	CAMPOLUNGO N. 106	85	8		470
023	FABBRICATO EX CIOTTI/GENTILI	CAMPOLUNGO N. 128	85	6		950
024	TERRENI CAMPOLUNGO					
025	FABBRICATO REGOLI	SALARIA INFERIORE N.128	85	5 E 7		1015
026	FABBRICATO PARISANI	VALLE ORTA	27	72		467

027	FABBRICATO DIAMANTI	VALLE ORTA	26	102		480
028	EX DI PANCRAZIO	RELLUCE	25	138		350
029	FABBRICATO EX COOP AQUILONE	RELLUCE	25	143		520
030	SERRE EX COOP AQUILONE	RELLUCE	25	278		1980
031	TERRENO EX CRESCENZI	VALLE ORTA				
032	FABBRICATO EX NOMADI	RELLUCE	26	206		465
033	EX DAMIANI	VIA BRODOLINI	34	46		380
034	EX CAMELI	VIA BRODOLINI	31	33		860
035	EX AMADIO	VIA BRODOLINI	34	22		590
036	EX PEZZOLI	VIA BRODOLINI	34	14		560
037	DI LORENZO RINALDO	VIA BRODOLINI				
038	EX CIPOLLONI	VIA BRODOLINI	34	34		370
039	OLORI ANGELO	VIA BRODOLINI	34	3		1110
040	EX LAMBERTELLI	VIA BRODOLINI	34	47		320
041	EX FERRI	VIA BRODOLINI	34	5		1000
042	EX DIAMANTI	VIA BRODOLINI	34	41		344
043	CASTAGNETO PIAGGE	PIAGGE	122	103-104- 105-106		Ha 14.91.80

ELENCO IMMOBILI INDISPONIBILI						
	IMMOBILE	UBICAZIONE	DATI CATASTALI			SUPERFICIE
			FG.	P.LLA	SUB	
001	PALAZZO ARENGO	PIAZZA ARRINGO N.1	169	1306-1318		7.300
002	TEATRO FILARMONICI	VIA DELLE TORRI	169	415		650
003	FORTE MALATESTA	VIA DELLE TERME	169	1173		3.000
004	PALAZZO DEI CAPITANI	PIAZZA DEL POPOLO	169	651		2.300
005	TEATRO VENTIDIO BASSO	VIA DEL TRIVIO	169	458		1.270
006	POLO SANT'AGOSTINO	CORSO MAZZINI	169	489		7.000
007	SAN PIETRO IN CASTELLO		69	261		1.200
008	PALAZZO GIUSTI	VIA GIUSTI N. 5	169	862		2.700
009	DISTRETTO MILITARE	CORSO MAZZINI	169	870	1	4.950
010	PALAZZO CORNACCHIETTO	RUA DEL CASSERO	169	80		300
011	PALAZZO CORNACCHIA	VIA CAIROLI	169	82		920
012	PALAZZO VIA NICCOLO'	VIA NICCOLO'	169	454		2.040
013	PALAZZO EX VV.FF.	CORSO MAZZINI	169	466		3.000
014	PALAZZO EX CARABINIERI	CORSO DI SOTTO	169	363		1.500
015	EX CASERMA VELLEI E CAPANNONE EX SAUC	VIA AMADIO	70	77	3,7,8,11,1 2,13,14,1 5,16,17,1 8,19,20,2 1,22,23,2 4,27,28,2 9,30,31	3.150
016	PALAZZO CANTALAMESSA	LUNGO CASTELLANO N. 36	169	1413		2340
017	EX CASERMA VECCHI	CORSO VITTORIO EMANUELE	169	1110		200
018	EX DISPENSARIO	VIA PACIFICO MAZZONI	168	70		1400
019	CONVENTO ANNUNZIATA	PARCO DELL'ANNUNZIATA	168	17		4200
020	PALAZZETTO LONGOBARDO	VIA DEI SODERINI	169	34		170
021	PALAZZO EX ENAL	PIAZZA ROMA - RUA DELLA SETE	169	1244		2700
022	FORTEZZA PIA	VIA DELLA FORTEZZA	168	E		4020

023	TORRE GRISANTI/PORZIONE	VIA DEI GRISANTI	169	2		21
024	TORRE DEL CUCULO	SCALINATA ANNUNZIATA	169	175		15
025	TORRE SANTA MARIA INTERVINES	LARGO GODEL CREMORE	169	C		34
026	PALAZZO EX MATERNITA'	VIALE DELLE RIMEMBRANZE	168	118		2650
027	PALAZZO CORSO MAZZINI 254	CORSO MAZZINI 254	169	873		600
028	PALESTRA VIA DELLE TERME	VIA DELLE TERME	169	1171		600
029	CASA ALBERGO FERRUCCI	VIA MACALLE'	69	167		3680
030	EX OSPEDALE MAZZONI IN PARTE UNIVERSITA'	VIA P. MAZZONI	168	112		5860
031	PORZIONE EX PALAZZO SGARIGLIA	RUA DEGLI SGARIGLIA	169	553	27	
032	FABBRICATO EX GIL	VIALE MARCELLO FEDERICI	55	514	2	800
033	SCUOLA MEDIA EX SACCONI	VIA DINO ANGELINI				
034	EX TIRASSEGNO	VIALE TREVIRI	76	118		440
035	VILLA RENDINA	FRAZIONE BRECCIAROLO	81	25		1080
036	CONVENTO SAN TOMMASO	PIAZZA SAN TOMMASO	169	434		750
037	SANT'ANDREA	CORSO MAZZINI	76	193		335
038	SANT'ILARIO	VIA CARSO	55	184		290
039	CONVENTO SANT'ILARIO	VIA CARSO	55	185		200
040	CHIESA DEL CARMINE	CORSO VITTORIO EMANUELE	169	U		500
041	CONVENTO SAN FRANCESCO	VIA DEL TRIVIO	169	1525		1500
042	CHIESA SAN FRANCESCO	VIA DEL TRIVIO	169	1525	1	2000
043	SANTA MARIA DELLA SCOPA	PIAZZA ROMA	169	N		440
044	MONASTERO SAN LORENZO	PIAGGE	122	C		
045	GROTTA DEL BEATO CORRADO					
046	EREMO DI SAN MARCO	SAN MARCO	122	C		
047	TEMPIETTO DELL'ASSUNTA	CAMPOLUNGO	65	49		183
048	CHIESA SANT'ANGELO MAGNO	VIA SANT'ANGELO MAGNO N. 2	168	A		670
049	CHIESA SAN SALVATORE	VIA F.LLI VOLPONI	101	738		222
050	CIMITERO BORGO SOLESTA'	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO	67	A		1000
051	BORGO SOLESTA' BOX 1-2-3- 4	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO	67	456		80 X 4

052	BORG SOLESTA' BOX 5-6	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO	67	457		40 X 2
053	CIMITERO DI PORCHIANO		14	A		22
054	CIMITERO DI CASALENA		17	A		
055	CIMITERO DI VENAGRANDE	CIMITERO E ALLOGGIO CUSTODE	19	B		132
056	CIMITERO POLESIO		21	A		189
057	CIMITERO COLLE FUNTI		157	A		25
058	CIMITERO LISCIANO		125	A		100
059	CIMITERO POGGIO DI BRETTEA		61	A		
060	CIMITERO PIAGGE		122	B		13
061	CIMITERO GIUSTIMANA		138	A		
062	CIMITERO ROSARA		116	A		11
063	CIMITERO MOZZANO		114	B		102
064	CIMITERO DI PIANACERRO		163	A		25
065	CIMITERO DI CASTEL TROSINO		131	A		16
066	FABBRICATO EX ERAP - SEDE SESTIERE BORG SOLESTA'	VIA DEI BERARDINIS	68	171		360
068	CENTRO SERVIZI COMUNALI	VIA NAVICELLA	80	670		3420
069	VILLAGGIO DEL FANCIULLO	VIA SALARIA INFERIORE	83	42-3		2143-823
070	EX CONSORZIO BONIFICA	VIA SALARIA INFERIORE	83	41		
071	POLIGONO DI TIRO	VIA SALARIA INFERIORE	83	340	2	1546
072	APPARTAMENTI VIA BELLINI	VIA BELLINI	68	183		1650
073	FABBRICATO TOZZI CONDIVI	FOSSO RICCIONE	63	50		540
074	FABBRICATO CAVACEPPO					
075	EX SCUOLA ELEMENTARE SAN SERAFINO	VIA DEI CAPPUCCINI	69	551		950
076	EX SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLUNGO	CAMPOLUNGO	64	105		572
077	EX SCUOLA COMUNALE DI CASTEL TROSINO	CASTEL TROSINO	131	364	858	1747
078	EX SCUOLA ELEMENTARE S. MARTINO DI LISCIANO	FRAZIONE S. MARTINO DI LISCIANO	135	47		660
079	PARCO PUBBLICO LUNGO CASTELLANO	LUNGO CASTELLANO	101	560		
080	EX SCUOLA ELEMENTARE PIAGGE	PIAGGE	102	424		470

081	EX SCUOLA ELEMENTARE BORGO SOLESTA'	VIA GALIè	69	212		1350
082	EX CIRCOSCRIZIONE VENAGRANDE	banda vedi	31	42	7	110
083	EX SCUOLA ELEMENTARE BRECCIA ROLO	VIA DEI SETTEMBRINI	81	180		150
084	CAPANNONE EX ORSINI	MONTICELLI				
085	APPARTAMENTI EX DEMANIO	CASSETTE DI CASTEL TROSINO	131	128	7	46
086	FABBRICATO EX CANILE	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO	68	115		400
087	FABBRICATI ERAP	PENNILE DI SOTTO	77			
088	CASA DEL PARROCO	CAMPOLUNGO	65	22		300
089	VIA SARDEGNA EX MEDIA	VIA SARDEGNA	103	443		1300
090	VIA SPERANZA ELEMENTARE	VIA SPERANZA	104	170		1000
091	ASILO NIDO MONTICELLI	VIA DEI GIRASOLI	74	1688		650
092	SCUOLE ELEMENTARE E ASILO MONTICELLI	VIA DEI NARCISI	74	1689		6800
093	SCUOLA MEDIA MONTICELLI	VIA BEGONIE	73	1118		4907
094	ASILO BUONARROTI	VIA BUONARROTI	169	423		1200
095	SCUOLA MEDIA ELEMENTARE CECI	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO	68	775		5500
096	SCUOLA RODARI	VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO	68	793		1800
097	SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO	VIA SARDEGNA	103	444		1700
098	SCUOLA VIA ROSSINI	VIA ROSSINI	68	804		10890
099	SCUOLA MEDIA CANTALAMESSA	VIA NAZARIO SAURO	55	1108		2300
100	SCUOLA ELEMENTARE VIA ZEPPELLE	VIA ZEPPELLE	57	1158		650
101	SCUOLA MEDIA LUCIANI	VIA III OTTOBRE	104	433		3500
102	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA KENNEDY	VIA KENNEDY	78	157		2580
103	SCUOLA MATERNA TOFARE	VIA SASSARI	104	1518		990
104	SCUOLA ELEMENTARE VIA NAPOLI	VIA NAPOLI	104	1316		1480
105	EX SCUOLA SAN DOMENICO	LARGO GIARDINI D'INFANZIA	169	1371		1250
106	SCUOLA MARI	VIA MARI	103	203-226-327		4534
107	SCUOLA MEDIA D'AZEGLIO	LUNGO CASTELLANO N. 48	169	2197		3400
108	SCUOLA SAN GAETANO		40	110		150

109	SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MOZZANO	MOZZANO	115	384		1386
110	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MALASPINA	VIA MALASPINA	169	861		5000
111	EX SCUOLA MATERNA POGGIO DI BRETТА	VIA E. LUZI	60	455		550
112	SCUOLA ELEMENTARE POGGIO DI BRETТА	VIA E. LUZI	61	1109		860
113	SCUOLA ELEMENTARE VILLA S. ANTONIO	VIA M. CATRIA	88	104		1877
114	SCUOLA ELEMENTARE VENAGRANDE	VIA DEL TORRIONE	20	211		950
115	SCUOLA ELEMENTARE MARINO	VIA DEI PESCHI	111	574		1030
116	ASILO VIA ENNA	VIA ENNA	104	1331		464
117	EX IPSIA	VIA DE DOMINICIS	104	1300		3620
118	LICEO CLASSICO	VIALE VELLEI	70	84		2620
119	LICEO ARTISTICO	VIA III OTTOBRE	104	1286		12900
120	STADIO CINO E LILLO DEL DUCA	VIA C. ROZZI	71	76		
121	PALESTRA SQUARCIA	VIA PASCOLI	169	1181		737
122	SPOGLIATOI SQUARCIA	VIA PASCOLI	169	1818		150
123	TRIBUNA SQUARCIA	VIA PASCOLI	169	1180		300
124	CAMPO SPORTIVO MONTEROCCO	MONTEROCCO	68	680		400
125	PALESTRA MONTEROCCO	STRADA VEVENAROTTESE	54	529		2600
126	IMPIANTO SPORTIVO CASTAGNETI	VIA DELLA CANAPA	80	896		232
127	IMPIANTO SPORTIVO VELODROMO MONTICELLIQ	VIA DEI FRASSINI	80	855		235
128	PALESTRA MONTICELLI	VIA DEGLI IRIS	73	1190		2100
129	CAMPO CALCETTO MARINO	VIA DEI CILIEGI				800
130	CAMPO SCUOLA - PALESTRA FORLINI	VIA DE DOMINICIS	104	1297-1298- 1299		3500
131	PALESTRA ATLETICA PESANTE	VIA DE DOMINICIS	104	1204		1300
132	CAMPO CALCETTO	VIA SASSARI				800
133	PISCINA - PALESTRA	VIA SPALVIERI	104	1292-1291		3700
134	COMPLESSO PENNILE DI SOTTO -PATTINODROMO	PENNILE DI SOTTO	77	281		360
135	CASA DELLA GIOVENTU'	PENNILE DI SOTTO	77	274		

136	AUDITORIUM	PENNILE DI SOTTO	77	241		500
137	BOCCIODROMO COMUNALE	PENNILE DI SOTTO	77	280		1411
138	CENTRO SPORTIVO PICENO ZONA TOFARE	VIA SASSARI	104	215		120
139	COMPLESSO TENNISTICO MORELLI	VIA ZEPPELLE	71	194		1368
140	CAMPO BORGO SOLESTA'	VIA PERGOLES				
141	COMPLESSO TOSELLI	VIA OBERDAN				
142	VIA DE DOMINICIS	AREA				
143	MAGAZZINO ENTE QUINTANA	VIA PICENO APRUTINA	109	1414		1950
144	BAR DEGLI AMICI	VIA PICENO APRUTINA	109	1412		
145	MAGAZZINO	VIA PICENO APRUTINA	109	1420		
146	MERCATO CASTAGNETI	VIA PICENO APRUTINA	109	1410		
147	VIA RECANATI	VIA RECANATI	78	496		1040
148	MATTATOIO CASTAGNETI	CASTAGNETI	109	1422		2760
149	BAGNI JOLLY	VIALE DE GASPERI				
150	BAGNI ANNUNZIATA	VIALE DELLE RIMEMBRANZE				
151	BAGNI VIA ANTONIO GALIE'					
152	BAGNI S. MARCO					
153	PARCHEGGI EX GIL					
154	PARCHEGGI TORRICELLA					
155	PARCHEGGI VARI URBANI					
156	PARCHEGGI EXTRAURBANI					
157	POSTAZIONI ANTENNE SAN MARCO					
158	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA NAPOLI				24
159	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA NAPOLI N. 10				29
160	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DEI FRASSINI N. 11				27
161	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DINO ANGELINI				22
162	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIALE DE GASPERI				14
163	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	LARGO DELLE MIMOSE - MONTICELLI				9

164	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	INCROCIO L.GO DEI CATALDI C.SO MAZZINI N. 185				7
165	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DEI GIRASOLI INCROCIO VIA DEI NARCISI				6
166	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	PIAZZA MATTEOTTI N. 9/A				11
167	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	PIAZZA IMMACOLATA				7
168	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	PIAZZA SIMONETTI				7
169	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	PIAZZA GIACOMINI				16
170	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	PIANORO COLLE SAN MARCO				31
171	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	LARGO DEGLI OLEANDRI N. 1				28
172	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DEI GLICINI BOX N. 3				50
173	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DEI GLICINI BOX N. 2				49
174	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DEI GLICINI BOX N. 4				39
175	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DEI GLICINI				41
176	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA DEI GLICINI BOX N. 1				25
177	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIALE VELLEI				17
178	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	VIA COSTANTINO ROZZI N. 1				
179	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	PIAZZA IMMACOLATA				3
180	VILLA SABATUCCI	LARGO DELLE MIMOSE	73	154		500
181	CINEMA PUBBLIODEON	VIALE MARCELLO FEDERICI	55	514	1	890